



SERVIZIO TURISMO, COMMERCIO E SPORT

IL RESPONSABILE

PAOLA BISSI

	TIPO	ANNO	NUMERO
REG.	/	/	/
DEL	/	/	/

OGGETTO: BANDO CONCERNENTE I CRITERI, TERMINI E MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE DEI CONTRIBUTI PER PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE E RIGENERAZIONE URBANA DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE REGIONALE 20 DICEMBRE 2018, N. 20 E DEL RELATIVO SCHEMA DI CONVENZIONE DA STIPULARSI TRA LA REGIONE EMILIA-ROMAGNA E I COMUNI BENEFICIARI DEI CONTRIBUTI - **FAQ AL 1 LUGLIO 2019**

A seguire si riportano, per utilità generale, le **FAQ (Frequently Asked Questions)** con le rispettive risposte al 1 luglio 2019 del Servizio regionale competente (in corsivo).

1. Al paragrafo 6 "modalità e termini per la presentazione della domanda" è previsto che vadano allegati alla domanda l'atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnica-economica ed il medesimo progetto. Si chiede nel caso in cui il Comune abbia già approvato successivo livello di progettazione (definitivo), se debba essere comunque allegato atto di approvazione e relativo progetto di fattibilità tecnica-economica o atto di approvazione e relativo progetto definitivo.

Al paragrafo 6 si è fatto riferimento al progetto di fattibilità tecnica-economica e relativo atto di approvazione, stante che detto livello di progettazione costituisce il livello minimo di ammissibilità. Risulta evidente, ancorchè non precisato espressamente, che nel caso in cui il Comune abbia già approvato alla data di presentazione della domanda un successivo livello di progettazione (progetto definitivo), allegherà quest'ultimo ed il relativo atto di approvazione.

2. Al paragrafo 6 "modalità e termini per la presentazione della domanda" è previsto che la domanda di contributo (Mod1/A) deve essere corredata dagli elaborati progettuali; tenuto conto che il progetto che si intende candidare è costituito da una serie di elaborati che complessivamente hanno una dimensione in termini di MB che non consente la trasmissione in una unica soluzione con PEC, si chiede se tali elaborati possano essere caricati sul cloud del Comune in modo che tramite un semplice link possano essere scaricati e visionati. Si chiede inoltre se tali elaborati possano essere trasmessi in PDF oppure se debbano essere firmati digitalmente e se in tal caso la firma necessaria sia quella del dirigente.

Occorre in primo luogo precisare che al paragrafo 6 lett. c) si stabilisce che debba essere allegato alla domanda il progetto di fattibilità tecnica ed economica, ma limitatamente ai seguenti elaborati:

Viale Aldo Moro n. 38 Torre
40127 Bologna

Tel 051.5273353 - 6430
Fax 051.5273024 - 6599

Mail: comtur@regione.emilia-romagna.it
Pec: comtur@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/	Classif. 2426	460	80	60			Fasc. 2019	1	

- *Relazione tecnica;*
- *Studi, indagini e verifiche preliminari necessari per l'intervento proposto;*
- *Elaborati grafici del progetto di fattibilità tecnica ed economica (limitatamente a quelli atti a descrivere l'intervento in maniera compiuta).*

Pertanto al riguardo si raccomanda che il Comune selezioni gli elaborati grafici effettivamente necessari ed utili a descrivere l'intervento in maniera compiuta, anziché trasmettere acriticamente tutti gli elaborati progettuali. Ciò sia per evitare di incrementare inutilmente la dimensione complessiva dei file da inoltrare, sia per rendere più agevole la fase istruttoria e di valutazione.

Tutto ciò premesso, nel caso in cui la dimensione complessiva in termini di MB dei file da trasmettere superi comunque la dimensione massima consentita dalla PEC dell'Ente, il richiedente può inoltrare la documentazione con più PEC successive (comunque entro la scadenza), che raggruppino la documentazione in modo logico ed omogeneo:

- *Una prima PEC con la domanda e la documentazione di cui alle lett. a), b) e d) del paragrafo 6 (relazione sul forma Mod 2/A, atto di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, idonei titoli giuridici in merito alla disponibilità delle aree):*
- *Una o più PEC successive in cui inserire secondo un ordine numerico o logico gli elaborati del progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato (come sopra meglio precisato).*

E' bene precisare nell'oggetto delle successive PEC, un numero progressivo della PEC di cui trattasi (prima PEC, seconda PEC,ultima PEC), al fine di consentire una verifica puntuale di tutta la documentazione trasmessa.

In merito alle firme sugli elaborati si precisa che la domanda e la relazione generale di cui alla lett. a) del paragrafo 6 del bando, in formato pdf, devono essere firmate con firma digitale dal legale rappresentate (Sindaco), mentre gli ulteriori elaborati da allegare ai sensi del paragrafo 6, vanno allegati in formato pdf, ma non necessitano di firma.

3. Si chiede - in caso di concessioni di aree in cui ricade parzialmente l'intervento che si candida, rilasciate da Enti pubblici, che pur in essere alla data della domanda, scadono prima del 31.12.2024 - se dette concessioni siano idoneo titolo giuridico in merito alla disponibilità delle aree da allegare alla domanda.

Come stabilito al paragrafo "6. Modalità e termini per la presentazione della domanda", in sede di domanda dovrà essere allegato idoneo titolo giuridico sottoscritto dal legittimo proprietario o titolare della disponibilità del bene atto a dimostrare la disponibilità del Comune dell'area o del bene almeno fino al 31 dicembre 2029 (oppure almeno fino al 31 dicembre 2024, salvo procedere, prima della richiesta del saldo del contributo, all'eventuale successivo adeguamento della durata della relativa disponibilità).

In alternativa, qualora detto titolo non sia disponibile alla data di presentazione delle domanda, dovrà essere allegata alla stessa dichiarazione di impegno da parte dei legittimi proprietari delle aree o dei beni, a concedere la disponibilità degli stessi almeno fino al 31 dicembre 2029, salvo procedere alla trasmissione dei relativi titoli giuridici di cui sopra entro il termine di due mesi dal ricevimento della notifica dell'eventuale concessione del contributo, pena la revoca del contributo stesso.

La ratio di quanto previsto nel bando è di garantire che le aree ed i beni su cui insiste l'intervento siano allo stato della domanda nella disponibilità del Comune per i tempi necessari all'attuazione dell'intervento, nonché vengono mantenuti nella disponibilità dello stesso per un periodo di 10 anni dalla concessione del contributo (al 31.12.2029). Quanto precisato nel bando di poter presentare in prima fase titoli giuridici che dimostrino la disponibilità delle aree da parte del Comune fino al 31.12.2024 salvo procedere, prima della richiesta del saldo del contributo, all'eventuale successivo adeguamento della durata della relativa disponibilità, intendeva facilitare casistiche di atti concessori che in base alle leggi di riferimento e/o alle prassi degli Enti competenti non potessero avere durata così estesa.

Nel casi in cui l'Ente sia già in possesso per le aree di interesse di concessioni da parte degli Enti competenti con scadenza anteriore al 31.12.2024, ma che riportano espressamente la rinnovabilità del titolo a richiesta, si ritiene che in sede di domanda dette concessioni possano essere considerati titoli giuridici idonei, fermo restando che prima della scadenza dei predetti titoli dovranno essere trasmessi alla Regione gli atti di rinnovo degli stessi rilasciati dagli Enti competenti, atti a garantire la disponibilità delle aree per le temporalità indicate dal bando e fermo restando che prima della richiesta del saldo del contributo dovranno essere presentati alla Regione i titoli giuridici idonei a garantire la disponibilità delle aree al 31.12.2029, pena la revoca del contributo.

4. Il Comune prevede spese per lo sviluppo del progetto definitivo-esecutivo dell'intervento che intende candidare, non comprese nel quadro tecnico economico dell'intervento. E' possibile contemplarle come spese? Come va articolata in tal caso la domanda?

Nel modulo di domanda c'è il quadro delle spese previste, in cui sono suddivise:

A) Spese tecniche (fino ad un massimo del 15% dell'importo dei lavori)

B) Lavori

C) Oneri per la sicurezza

D) Acquisto e installazione attrezzature, soluzioni tecnologiche, impianti e arredi strettamente funzionali al progetto.

L'importo complessivo dell'intervento che si candida deve pertanto essere ripartito rispettando la suddetta tabella. Il totale dell'intervento del quadro delle spese risulterà dalla somma delle voci di cui alle lett. da A) a D).

Si precisa in particolare al riguardo che nella lett.A) spese tecniche, come specificato al paragrafo 3 del bando vanno indicate: le spese di progettazione, indagini e analisi, rilievi, direzione lavori, studi di impatto ambientale, collaudi, studi di fattibilità economica-finanziaria, perizie e consulenze professionali), mentre gli oneri per la sicurezza vanno indicati alla lett. C). Pertanto le spese relative alle progettazioni definitive-esecutive in argomento vanno inserite in detto quadro alla lett. A) unitamente alle altre spese tecniche previste, come sopra meglio specificato.

Si ricorda che l'ammissibilità delle spese decorre dal 1 gennaio 2019 e pertanto ai fini dell'ammissibilità delle spese relative al servizio di ingegneria e architettura è necessario che non sia stato effettuato prima di tale data.

5. Come deve essere rappresentato il cronoprogramma dell'intervento? Ossia è sufficiente riportare la durata in mesi necessari per attuare le varie fasi dell'intervento tenendo conto che i mesi disponibili su cui distribuire le varie fasi sono in totale 29 fino al 31/12/2021?

Come previsto al punto 4 sono ammissibili interventi avviati a decorrere dal 1 gennaio 2019 e che si concludano entro il 31.12.2021.

Le attività e gli interventi previsti nel progetto presentato devono altresì obbligatoriamente rispettare il seguente cronoprogramma:

- *Realizzazione entro il 2019 del 25% del progetto proposto e relativo budget di spesa;*
- *Realizzazione entro il 2020 del 50% del progetto proposto e relativo budget di spesa;*
- *Realizzazione entro il 2021 del 25% del progetto proposto e relativo budget di spesa;*

Pertanto, in sede di candidatura, le fasi di sviluppo del progetto devono essere coerenti con il predetto cronoprogramma, sia in termini di realizzazione interventi sia in termini di relativo budget di spesa.

Ciò fermo restando che al medesimo paragrafo 4 del bando si prevede altresì che qualora si riscontrasse, in fase di realizzazione del progetto, il mancato raggiungimento delle suddette quote di realizzazione progettuale si procederà all'adeguamento del cronoprogramma con relativo spostamento all'anno successivo delle mancate spese sostenute.

6. Un Comune rappresenta che intende presentare una candidatura basata su un Progetto Preliminare Generale che in seguito all'approvazione è stato suddiviso in stralci funzionali, di cui uno già finanziato e realizzato. Considerato che nel bando al cap. 2 si dice che ciascun ente può presentare un solo progetto, si chiede se un intervento inerente più stralci funzionali ancora da realizzare, con distinti quadri economici, relativi ad aree tra loro non contigue, possa essere considerato come un unico progetto, oppure se ci siano problemi di ammissibilità.

Il bando prevede la possibilità per ogni Comune di candidare un solo progetto. Non potendosi escludere la possibilità di realizzazione del progetto candidato per stralci funzionali (fermo restando il rispetto dei tempi di realizzazione e del cronoprogramma), si evidenzia tuttavia che ai fini dell'ammissibilità dovrà essere presentato un unico progetto, che pur potendo riguardare aree non necessariamente continue, deve connotarsi per "unitarietà" di progetto in termini di obiettivi, azioni etc.. Pertanto il quadro delle spese previste nella relazione da redigere secondo il format Mod 2/A deve essere unico e riferito al progetto nel suo insieme. Si ricorda altresì che ai fini della eventuale concessione del finanziamento il Comune dovrà comunicare alla Regione il CUP univoco per l'intero progetto candidato.

Si precisa infine che in ogni caso il progetto che si candida può essere costituito da uno stralcio funzionale di un progetto preliminare più ampio.

7. Al cap. 3 del bando si richiamano al punto c) degli interventi ammissibili, attrezzature e servizi destinati primariamente al turismo, mentre al paragrafo relativo alle spese ammissibili, al punto d) si parla di acquisto e installazione attrezzature, soluzioni tecnologiche, impianti e arredi funzionali al progetto. Stante la presenza di testimonianze storiche da valorizzare attraverso l'apposizione di idonea cartellonistica, nonché di soluzioni tecnologiche innovative di racconto, si domanda se oltre all'acquisto ed installazione delle attrezzature, sia ammissibile anche la spesa per la realizzazione grafica e dei contenuti, siano essi riferiti ai pannelli, e/o alla fruizione attraverso tecnologia ICT.

Sono ammissibili in quanto assimilabili alle attrezzature, solo se costituiscono beni durevoli.

8. Nel bando non è specificato un numero massimo di pagine di descrizione da rispettare (cfr. Mod. 2/A); si chiede pertanto se vi è un limite ottimale sul quale è bene attestarsi o meno

I riquadri non prevedono limiti massimi, ma si consiglia di non essere particolarmente prolissi.

Il Responsabile del Servizio
Turismo, Commercio e Sport
Dott.ssa Paola Bissi